

Maggio 2020

STATUTO PAX HOLDING (SOCIETÀ COOPERATIVA)



STATUTO

PAX HOLDING (SOCIETÀ COOPERATIVA)

Indice

I. Ragione sociale, forma giuridica, scopo e sede	3
II. Qualità di socio	3
III. Capitale proprio	3
IV. Organizzazione	4
A. La Collettività dei soci	4
B. L'Assemblea dei delegati	4
C. Il Consiglio d'amministrazione	10
D. L'Ufficio di revisione	11
V. Rapporto di gestione e riserve	12
VI. Disposizioni finali	12

I. Ragione sociale, forma giuridica, scopo e sede

Articolo 1 – Ragione sociale, forma giuridica

Sotto la ragione sociale

Pax Holding (Genossenschaft)

Pax Holding (société coopérative)

Pax Holding (società cooperativa)

esiste una società cooperativa – denominata qui di seguito Pax Holding – ai sensi del Codice svizzero delle obbligazioni (CO).

Articolo 2 – Scopo

La Pax Holding ha lo scopo di promuovere la previdenza finanziaria su base cooperativa. Essa consegue questo scopo partecipando alle rispettive imprese, in particolare alla Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita (Società anonima) – denominata qui di seguito Pax Assicurazione.

La Pax Holding può assumere capitale di terzi e può partecipare ad altre imprese, finanziarle o costituirle.

Articolo 3 – Sede

La Pax Holding ha la sua sede a Basilea. Essa può creare succursali.

II. Qualità di socio

Articolo 4 – Qualità di socio

Diventa socio della Pax Holding ogni persona fisica o giuridica che, alla conclusione o alla ripresa di un contratto d'assicurazione con la Pax Assicurazione o con un contratto d'adesione con una delle sue fondazioni collettive, dichiara la sua adesione.

In caso di decesso di un socio la qualità di socio passa agli eredi, a condizione che il contratto d'assicurazione passi a questi. Gli eredi devono nominare un rappresentante.

La qualità di socio cessa alla terminazione dell'ultimo contratto di assicurazione o d'adesione del socio o mediante dichiarazione scritta d'uscita.

Per motivi gravi l'Assemblea dei delegati può deliberare l'esclusione di un socio.

Articolo 5 – Responsabilità e diritti dei soci

Delle obbligazioni della Pax Holding risponde unicamente il patrimonio sociale della stessa. I soci sono esentati da ogni responsabilità personale e dall'obbligo d'effettuare versamenti suppletivi.

Ai soci spettano eventualmente diritti nei confronti della Pax Holding ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.

III. Capitale proprio

Articolo 6 – Reperimento di capitale proprio

La Pax Holding non ha un capitale in certificati di quota.

IV. Organizzazione

Articolo 7 - Organi

Gli organi della Pax Holding sono:

- A. La Collettività dei soci
- B. L'Assemblea dei delegati
- C. Il Consiglio d'amministrazione
- D. L'Ufficio di revisione

A. La Collettività dei soci

Articolo 8 – Diritti

Alla Collettività dei soci spettano i seguenti diritti inalienabili:

1. Elezione di 80 delegati in circondari elettorali.
È determinante la maggioranza relativa dei voti emessi; in caso di parità di voti, decide la sorte.
2. Deliberazione su una modifica dello Statuto decisa dall'Assemblea dei delegati, in base alla quale gli 80 delegati da eleggere secondo il comma 1 non sono più eletti dalla Collettività dei soci.
Una tale votazione per corrispondenza può essere richiesta da almeno 300 soci aventi diritto di voto, entro due mesi dalla pubblicazione della modifica dello Statuto decisa dall'Assemblea dei delegati. È determinante la maggioranza semplice dei voti emessi.
3. Deliberazione dello scioglimento della Pax Holding mediante liquidazione ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto.

Articolo 9 – Deliberazione, diritti di voto

La Collettività esercita i suoi diritti – fatta riserva di una votazione tacita dei delegati – sotto forma di voto scritto (votazione per corrispondenza). La votazione per corrispondenza si svolge sotto la sorveglianza del Consiglio d'amministrazione.

Ogni socio ha un solo voto, indipendentemente dal numero delle assicurazioni concluse.

Per l'elezione dei delegati, il socio esercita il diritto di voto nel circondario elettorale del suo luogo di domicilio. In caso di domicilio all'infuori del circondario elettorale, il socio può far esercitare il diritto di voto tramite un mandatario domiciliato in un circondario elettorale, anche se quest'ultimo non è socio. Il mandatario esercita il diritto di voto nel circondario elettorale del suo domicilio.

I soci incapaci d'agire possono essere rappresentati dal rappresentante legale o dai familiari.

B. L'Assemblea dei delegati

Articolo 10 – Composizione e durata del mandato

L'Assemblea dei delegati si compone di 100 delegati.

La Collettività dei soci elegge 80 delegati, questi ultimi eleggono 20 delegati supplementari dalla cerchia dei clienti dell'assicurazione collettiva della Pax Assicurazione.

Il mandato dei delegati dura quattro anni. Inizia il giorno successivo all'Assemblea ordinaria dei delegati successiva all'elezione e termina il giorno successivo all'Assemblea ordinaria dei delegati dopo la scadenza del mandato. È possibile una rielezione. La durata massima del mandato è di 16 anni.

In base a una disposizione transitoria, i delegati che avranno oltrepassato la durata massima della carica

all'introduzione di questa limitazione del mandato¹ completeranno il loro attuale mandato di quattro anni fino al giorno successivo all'Assemblea dei delegati 2021.

Articolo 11 – Elezione di 80 delegati tramite la Collettività dei soci

Per l'elezione degli 80 delegati tramite la Collettività dei soci, ogni cantone e ogni semicantone formano un circondario elettorale. L'elezione ha luogo sei mesi prima che scada il mandato dei delegati.

Ogni circondario elettorale ha diritto ad un numero di delegati corrispondente al rapporto fra il numero dei suoi soci domiciliati nel suo territorio e la Collettività degli stessi, ma almeno ad uno e al massimo a dieci.

Ai soci e al Consiglio d'amministrazione spetta un diritto di proposta dei candidati. Nei limiti del possibile, essi tengono conto degli interessi regionali e badano a una equilibrata rappresentanza dei gruppi d'assicurati.

Si può eleggere ogni persona fisica che è socia della Pax Holding, a condizione che il 1° gennaio dell'anno in cui inizia il mandato non abbia ancora compiuto i 68 anni. Al momento della sua elezione il socio deve essere domiciliato nel suo circondario elettorale.

In linea di principio, un delegato che esce durante il periodo del mandato non viene sostituito, a condizione che il relativo circondario elettorale sia ancora rappresentato da almeno un delegato. In caso contrario viene indetta una nuova elezione nel relativo circondario elettorale.

Articolo 11a – Proposte elettorali del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione prepara le sue proposte elettorali secondo i circondari elettorali. Queste devono essere pubblicate in un organo di pubblicazione adatto del relativo circondario elettorale.

Il Consiglio d'amministrazione può ritirare interamente o in parte le sue proposte elettorali. Il ritiro viene pubblicato nello stesso modo delle proposte elettorali.

Articolo 11b – Proposte elettorali dei soci

Contemporaneamente alla pubblicazione delle sue proposte, il Consiglio d'amministrazione richiede ai soci di inoltrare le loro proposte elettorali per l'Assemblea dei delegati.

Le proposte elettorali dei soci sono valide solo se

- a) vengono inoltrate al più tardi entro 40 giorni dopo la pubblicazione della richiesta;
- b) sono firmate da almeno 20 soci;
- c) la persona proposta ha acconsentito per iscritto alla proposta elettorale;
- d) la persona proposta e i soci firmatari hanno il loro domicilio nel relativo circondario elettorale;
- e) viene nominato un rappresentante dal circondario dei soci firmatari, il quale è autorizzato a rappresentare i firmatari della proposta elettorale e a ritirare interamente o in parte la loro proposta elettorale;
- f) non viene proposto un numero di candidati maggiore del numero di delegati da eleggere nel relativo circondario elettorale.

Le firme dei soci firmatari e delle persone proposte sono valide solo se accompagnate da cognome, nome, anno di nascita e indirizzo completo. Per le persone proposte si deve indicare anche la loro professione. Inoltre si deve dimostrare l'esistenza di una polizza valida presso la Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA.

Ogni socio può firmare solo una proposta e candidarsi solo su una proposta elettorale. Le persone proposte non possono firmare la propria proposta elettorale.

Le proposte elettorali dei soci devono essere pubblicate nella forma prevista nell'art. 11a cpv. 1. Nel contempo il Consiglio d'amministrazione pubblica un eventuale ritiro parziale o completo delle sue proposte elettorali.

¹ Introduzione in occasione dell'Assemblea dei delegati del 27 aprile 2019.

Articolo 11c – Svolgimento dell'elezione

Se non viene proposto un numero di candidati maggiore del numero di persone da eleggere, il Consiglio d'amministrazione dichiara elette in modo tacito le persone proposte.

Se il numero delle proposte elettorali è maggiore dei mandati a disposizione nei relativi circondari elettorali, il Consiglio d'amministrazione ordina lo svolgimento di elezioni scritte tramite la Collettività dei soci nei relativi circondari elettorali e fissa la loro data.

L'Assemblea dei delegati può emanare un Regolamento elettorale.

Articolo 12 – Elezione di 20 delegati supplementari

Immediatamente dopo la loro elezione tramite la Collettività dei soci ai sensi dell'art. 11 segg., gli 80 delegati eleggono con voto scritto 20 delegati supplementari dell'Assemblea dei delegati come rappresentanti dei clienti dell'assicurazione collettiva, vale a dire quei clienti che hanno concluso un contratto collettivo direttamente con la Pax Assicurazione o tramite adesione alla fondazione collettiva. La lista proposta dal Consiglio d'amministrazione deve indicare almeno 25 candidati.

Per questa elezione la Svizzera costituisce un circondario elettorale unico.

Nel proporre i candidati, il Consiglio d'amministrazione prende in considerazione, nei limiti del possibile, gli interessi regionali e bada ad una rappresentanza equilibrata dei diversi gruppi di clienti.

Sono considerati eletti i 20 candidati che ottengono il maggior numero di voti. Il risultato dell'elezione è accertato dal Consiglio d'amministrazione.

Si può eleggere ogni persona fisica che appartiene a un cliente dell'assicurazione collettiva come impiegato, organo o in un'altra forma, a condizione che il 1° gennaio dell'anno in cui inizia il mandato non abbia ancora compiuto i 68 anni. Al momento della sua elezione il delegato deve essere domiciliato in Svizzera.

Se il mandato d'un delegato cessa durante il periodo di mandato, egli viene sostituito per il resto del mandato dal candidato che tra i candidati non eletti nel suo circondario elettorale ha ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, decide la sorte. Se nessuno dei candidati non eletti è a disposizione, è indetta una nuova elezione nel relativo circondario elettorale, qualora il circondario in questione non sia più rappresentato.

Articolo 13 – Impedimenti all'eleggibilità

Non si possono eleggere i membri che sono impiegati od organo di una società del Gruppo Pax oppure che appartengono a una società di assicurazione indipendente dal Gruppo Pax in qualità di impiegati, organo o sotto in un'altra forma.

Se un impedimento all'eleggibilità insorge soltanto dopo l'elezione oppure se si estingue un presupposto dell'eleggibilità, la carica del delegato si estingue con effetto immediato.

Articolo 14 – Poteri

L'Assemblea dei delegati è – fatta riserva delle competenze della Collettività dei membri - l'organo supremo della Pax Holding. Ad essa spettano i seguenti poteri inalienabili:

1. l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
2. la nomina del presidente e la nomina di ogni membro del Consiglio d'amministrazione nonché dell'Ufficio di revisione;
3. la nomina di ogni membro del Comitato per le nomine e gli indennizzi;
4. l'approvazione del rapporto di gestione, vale a dire del contro annuale (conto economico, bilancio e allegato), del rapporto annuale e del conto di gruppo nonché la deliberazione sull'impiego dell'eccedenza d'esercizio;
5. il discarico ai membri del Consiglio d'amministrazione;
6. la determinazione dell'indennità da corrispondere ai delegati e dell'importo globale che deve essere a disposizione per l'indennizzo del Consiglio d'amministrazione;

7. l'approvazione dell'importo globale delle indennità massime che devono essere a disposizione per l'indennizzo del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di gestione secondo l'art. 17a dello Statuto;
8. la deliberazione su un'eventuale fusione;
9. la decisione su tutti gli altri affari sottoposti dal Consiglio d'amministrazione all'Assemblea dei delegati per la decisione.

L'Assemblea dei delegati può deliberare anche per iscritto, sempre che almeno dieci delegati non richiedano la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati.

Articolo 15 – Assemblea generale ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Un'Assemblea straordinaria dei delegati dev'essere convocata su richiesta di dieci delegati, del Consiglio d'amministrazione o dell'Ufficio di revisione.

Articolo 16 – Convocazione, ordine del giorno, svolgimento

L'Assemblea dei delegati viene convocata dal Consiglio d'amministrazione che rende noto, al tempo stesso, l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Un'Assemblea straordinaria richiesta da parte dei delegati dev'essere svolta entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le richieste scritte di delegati riguardanti l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno devono essere inviate al più tardi 40 giorni prima dell'adunanza indicando le proposte di deliberazione ed essere firmate da almeno cinque delegati.

L'Assemblea dei delegati è presieduta dal presidente o, in caso d'impedimento, da un altro membro del Consiglio d'amministrazione. Il presidente dell'Assemblea designa il protocollista e gli scrutatori. Sulle discussioni dell'Assemblea dei delegati viene steso un verbale, il quale deve contenere in particolare tutte le deliberazioni e le nomine. Esso viene firmato dal presidente e dal protocollista e rimesso il più presto possibile ai delegati.

All'Assemblea dei delegati partecipano, con voto consultivo, il Consiglio d'amministrazione e una rappresentanza del Comitato di gestione.

Articolo 17 – Partecipazione, deliberazione

Ogni delegato ha il diritto di partecipare all'Assemblea dei delegati; è esclusa la rappresentanza.

Ciascun delegato che prende parte all'Assemblea dei delegati riceve un'indennità di CHF 750.

L'Assemblea dei delegati delibera a maggioranza semplice, se una maggioranza diversa non è richiesta dallo Statuto e da norme di legge vincolanti. In caso di parità di voti, il presidente dà il voto decisivo.

Le nomine avvengono a maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Se il numero degli eletti in questo modo supera quello dei seggi liberi, vengono esclusi come in soprannumero gli eletti con il minore numero di voti. Se invece non si riesce a occupare il numero minimo di seggi, il presidente ordina un secondo scrutinio in cui decide la maggioranza relativa dei voti validi emessi. In caso di parità di voti, decide la sorte.

Le nomine e le votazioni avvengono con voto palese; una votazione o nomina ha luogo per iscritto, se ciò è richiesto da cinque delegati o disposto dal presidente.

Articolo 17a – Votazione sugli indennizzi

L'Assemblea dei delegati approva separatamente ogni anno con effetto vincolante gli importi complessivi che il Consiglio d'amministrazione ha deciso per

- l'indennità massima che il Consiglio d'amministrazione può ricevere nell'esercizio successivo secondo l'articolo 17e dello Statuto;
- l'indennità massima che il Comitato di gestione può ricevere nell'esercizio successivo secondo l'articolo 17f dello Statuto.

Se l'Assemblea dei delegati rifiuta di approvare un importo complessivo, il Consiglio d'amministrazione può presentare una nuova proposta alla stessa Assemblea dei delegati. Se non presenta nessuna nuova proposta o se anche questa è rifiutata, il Consiglio d'amministrazione può convocare una nuova Assemblea dei delegati e sottoporle nuove proposte per l'approvazione degli importi complessivi.

Gli importi complessivi comprendono sempre tutti i contributi dei membri del Consiglio d'amministrazione o del Comitato di gestione e della Società alle assicurazioni sociali e agli istituti di previdenza professionale, le spese forfetarie, gli assegni per i figli e per la formazione, la quota privata all'automobile della ditta, le agevolazioni per i collaboratori e le prestazioni per anzianità di carica.

Articolo 17b – Comitato per le nomine e gli indennizzi

L'Assemblea dei delegati elegge un Comitato per le nomine e gli indennizzi composto da almeno due membri o più del Consiglio d'amministrazione. I membri del Comitato per le nomine e gli indennizzi sono nominati individualmente. Il mandato termina alla conclusione della successiva Assemblea ordinaria dei delegati. È possibile una rielezione. Se il Comitato per le nomine e gli indennizzi non è completo, il Consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata della carica.

Il Consiglio per le nomine e gli indennizzi ha le seguenti funzioni e competenze fondamentali nelle questioni riguardanti l'indennizzo del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di gestione:

- definizione degli obiettivi per il Comitato di gestione;
- presentazione della proposta all'intero Consiglio d'amministrazione, all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, riguardante l'importo totale dell'indennità massima dei membri del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di gestione per l'esercizio successivo;
- presentazione della proposta all'intero Consiglio d'amministrazione riguardante le indennità individuali dei membri del Consiglio d'amministrazione nel quadro dell'importo totale dell'indennità massima approvato dall'Assemblea dei delegati;
- definizione delle indennità individuali dei membri del Comitato di gestione nel quadro dell'importo totale dell'indennità massima approvato dall'Assemblea dei delegati, delle loro ulteriori condizioni di impiego e dei loro titoli;
- presentazione all'intero Consiglio d'amministrazione di proposte di modifiche dello Statuto riguardanti il sistema degli indennizzi per i membri del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di gestione.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato per le nomine e gli indennizzi può rivolgersi ad altre persone e a consulenti esterni, invitandoli a partecipare alle sue riunioni.

Il Consiglio d'amministrazione può attribuire al Comitato per le nomine e gli indennizzi altre funzioni definite nel quadro di un regolamento d'organizzazione.

Articolo 17c – Contratti di lavoro e mandati

I mandati dei membri del Consiglio d'amministrazione sono a tempo determinato e durano fino al termine della successiva Assemblea ordinaria dei delegati, a meno di dimissioni anticipate e destituzioni a seguito di voto.

In linea di massima i contratti di lavoro dei membri del Comitato di gestione sono a tempo indeterminato. Se il Comitato per le nomine e gli indennizzi ritiene opportuno fissare un termine, la durata fissa può essere al massimo un anno. Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato il termine di disdetta non può superare i 12 mesi.

Articolo 17d – Resoconto sugli indennizzi

Ogni anno il Consiglio d'amministrazione allestisce un resoconto scritto sugli indennizzi conformemente alle disposizioni di legge. Nel resoconto devono essere indicate, tra l'altro, tutte le indennità che la Società ha versato direttamente o indirettamente agli attuali membri del Consiglio d'amministrazione o del Comitato di gestione.

Deve risultare l'importo complessivo per il Consiglio d'amministrazione e l'importo spettante a ciascun membro con l'indicazione del suo nome e della sua funzione nonché l'importo complessivo per il Comitato di gestione e l'importo massimo spettante a ciascun membro con l'indicazione del nome e della sua funzione.

Inoltre deve essere indicato l'importo supplementare complessivo per il Comitato di gestione e l'importo spettante a ciascun membro, con l'indicazione del nome e della sua funzione, se vengono nominati dei membri del Comitato di gestione dopo la votazione dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 17e – Principi degli indennizzi per i membri del Consiglio d'amministrazione

I membri del Consiglio d'amministrazione ricevono per la loro attività un'indennità annua fissa indipendente dal risultato degli affari e inoltre hanno diritto al risarcimento delle spese.

Il Consiglio d'amministrazione può concordare una diversa indennità per un delegato del Consiglio d'amministrazione eventualmente incaricato.

L'indennità può essere versata dalla Società o dalle Società da essa controllate. L'importo totale degli indennizzi contiene quindi anche le indennità per le attività svolte nelle filiali.

I membri del Consiglio d'amministrazione possono ricevere indennizzi supplementari secondo le tariffe di mercato per consulenze prestate a favore della Società o di altre società del gruppo, ma non nella loro funzione di membri del Consiglio d'amministrazione, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 17f – Principi degli indennizzi per i membri del Comitato di gestione

I membri del Comitato di gestione ricevono un'indennità fissa (comprese eventuali prestazioni in natura), un rimborso spese forfetario e un'indennità dipendente dagli utili che può ammontare al massimo al 75% dell'indennità fissa.

L'indennità può essere versata dalla Società o dalle Società da essa controllate. L'importo totale degli indennizzi contiene quindi anche le indennità per le attività svolte nelle filiali.

Il Comitato per le nomine e gli indennizzi definisce annualmente gli obiettivi del presidente del Comitato di gestione (CEO) per il relativo periodo di prestazioni. Quest'ultimo decide annualmente gli obiettivi degli altri membri del Comitato di gestione per il relativo periodo di prestazioni e li presenta al Comitato per le nomine e gli indennizzi per l'approvazione. In presenza di motivi fondati è possibile modificare o cambiare gli obiettivi durante l'anno.

Articolo 17g – Spese

Le spese che non sono coperte dal risarcimento spese forfetario secondo il Regolamento delle spese della Società vengono riscalate dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi. Queste indennità supplementari per spese effettivamente sostenute non devono essere approvate dall'Assemblea dei delegati.

Articolo 17h – Prestiti, crediti, prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale, piani di partecipazione, garanzie

La Società non può concedere prestiti, crediti, prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale o garanzie ai membri del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di gestione, ad eccezione dell'anticipo di spese per avvocati, per procedimenti giudiziari e simili per la difesa contro pretese di diritto civile, penale e amministrativo o di altra natura, che siano connesse allo svolgimento della loro funzione.

Per i membri del Consiglio d'amministrazione, in linea di principio, non vengono versati contributi alle casse pensioni o ad altri istituti di previdenza, ad eccezione dei contributi alle assicurazioni sociali statali. Tali contributi possono essere versati, in casi d'eccezione, su richiesta del Comitato per le nomine e gli indennizzi e con l'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

I membri del Comitato di gestione sono assicurati o da assicurare nella relativa cassa pensione della Società a condizioni conformi alla situazione sul mercato.

Non esistono piani di partecipazione né per i membri del Consiglio d'amministrazione né per i membri del Comitato di gestione.

Articolo 17i – Importo supplementare per indennizzi a nuovi membri del Comitato di gestione

La Società ha il diritto di versare ad ogni membro che entra o viene promosso nel Comitato di gestione in un momento successivo all'approvazione delle indennità da parte dell'Assemblea dei delegati, un importo supplementare per questo periodo, se l'importo complessivo già approvato dell'indennità massima non è sufficiente. L'importo supplementare non può superare il 25% dell'importo complessivo approvato per l'indennità massima del Comitato di gestione.

C. Il Consiglio d'amministrazione

Articolo 18 – Membri, durata del mandato

La composizione del Consiglio d'amministrazione va da cinque a nove membri.

Nel Consiglio d'amministrazione può essere nominato chi è membro della società cooperativa ed è una persona per la quale non si prospetta la possibilità di un permanente conflitto di interessi a causa delle sue funzioni professionali o della sua posizione e dei suoi rapporti personali. Non è possibile far parte contemporaneamente dell'Assemblea dei delegati.

La durata del mandato è di un anno. Inizia il giorno della nomina e termina il giorno della successiva Assemblea ordinaria dei delegati.

Sono subito rieleggibili i membri il cui anno di mandato è scaduto. La durata massima del mandato è di 16 anni. I membri del Consiglio d'amministrazione depongono la loro carica al termine dell'anno di mandato in cui compiono il 72° anno d'età.

Sono possibili eccezioni motivate alla limitazione della durata del mandato e al limite d'età menzionati sopra.

Articolo 19 – Organizzazione

Ad eccezione del presidente e dei membri del Comitato per le nomine e gli indennizzi, che vengono eletti dall'Assemblea dei delegati, il Consiglio d'amministrazione si costituisce da sé. Esso designa il vicepresidente e il protocollista, che non deve essere un membro del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare la preparazione e l'esecuzione delle sue deliberazioni nonché la sorveglianza degli affari a comitati o singoli membri. In questo caso un rapporto d'impiego non viene considerato come impedimento all'eleggibilità.

Il Consiglio d'amministrazione disciplina nel regolamento d'organizzazione la procedura relativa alle discussioni, alle deliberazioni e all'obbligo di riferire nella sua cerchia.

Articolo 20 – Attribuzioni

Il Consiglio d'amministrazione esercita l'alta direzione della Società. Ad esso spettano la vigilanza e il controllo della gestione. Stabilisce gli obiettivi strategici della Pax Holding e fissa i mezzi per raggiungerli.

Fanno parte delle attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del Consiglio d'amministrazione in particolare:

1. l'emanazione del regolamento d'organizzazione indispensabile per la gestione e la delimitazione delle competenze nonché delle necessarie istruzioni e direttive;
2. l'approvazione del piano finanziario nonché l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e del sistema di controllo interno;
3. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione nonché la designazione di ulteriori persone con diritto di firma, che devono essere iscritte nel registro di commercio, con tutela del principio di firma collettiva;
4. l'allestimento del rapporto di gestione nonché la preparazione degli affari dell'Assemblea dei delegati e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
5. la delibera sull'assetto del sistema delle indennità per il Consiglio d'amministrazione e il Comitato di gestione nonché sulle proposte di indennizzo all'Assemblea dei delegati;
6. la stesura annuale del resoconto sugli indennizzi.

Il regolamento d'organizzazione disciplina la gestione e definisce i servizi necessari. Esso descrive in modo preciso i compiti del Comitato di gestione e li distingue da quelli del Consiglio d'amministrazione. Inoltre il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari che non siano stati riservati dalla legge e dallo Statuto ad un altro organo.

Articolo 21 – Rapporto con la Pax Assicurazione

Quote del capitale azionario della Pax Assicurazione possono essere cedute a terzi solo nell'ambito d'un accordo di cooperazione. In tutto non può essere ceduto più d'un terzo delle quote del capitale azionario e dei diritti di voto nell'Assemblea generale della Pax Assicurazione.

Proporzionalmente alla quota di capitale e ai diritti di voto della Pax Assicurazione detenuti dalla Pax Holding, almeno due terzi dei seggi del Consiglio d'amministrazione della Pax Assicurazione devono essere occupati da membri del Consiglio d'amministrazione della Pax Holding.

Articolo 22 – Convocazione, capacità di deliberare e redazione del protocollo

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su invito del presidente, tutte le volte che gli affari lo esigono. Inoltre esso deve essere convocato se un membro ne fa richiesta.

Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Sulle discussioni viene steso un verbale, che deve contenere in particolare le proposte, le deliberazioni e le nomine. Esso è sottoscritto dal presidente e dal protocollista.

Il Consiglio d'amministrazione può chiamare a partecipare alle sue sedute, con voto consultivo, rappresentanti del Comitato di gestione.

Articolo 23 – abrogato

D. L'Ufficio di revisione

Articolo 24 – Composizione, nomina, durata del mandato

L'Assemblea dei delegati nomina come Ufficio di revisione una società fiduciaria sottoposta a sorveglianza dello Stato, ogni volta per un mandato di un anno.

Articolo 25 – Diritti e doveri

I diritti e i doveri dell'Ufficio di revisione sono regolati dalle disposizioni di legge.

L'Ufficio di revisione deve presentare una relazione sul risultato delle sue verifiche sia all'Assemblea dei delegati

sia al Consiglio d'amministrazione. Inoltre è tenuto ad assistere all'Assemblea ordinaria dei delegati.

V. Rapporto di gestione e riserve

Articolo 26 – Rapporto di gestione

Per ogni anno d'esercizio viene allestito, a norma di legge, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e del conto di gruppo.

L'anno d'esercizio viene fissato dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 27 – Riserva generale e riserve particolari

La riserva generale è alimentata adeguatamente ogni anno dall'eccedente annuo per decisione dell'Assemblea dei delegati. Questa può essere impiegata per la copertura d'eventuali perdite, il finanziamento di spese straordinarie e per altre misure che siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo della Pax Holding.

L'Assemblea generale può decidere la formazione di altre riserve particolari dall'eccedente annuo.

VI. Disposizioni finali

Articolo 28 – Comunicazioni

Le pubblicazioni avvengono sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e, per le succursali all'estero, sui rispettivi fogli ufficiali.

Le comunicazioni ai soci della Pax Holding avvengono per iscritto o mediante pubblicazione sugli organi di stampa stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

I soci che non sono domiciliati in un circondario elettorale ricevono i documenti riguardanti le elezioni e le votazioni solo se li richiedono.

Le comunicazioni ai delegati sono fatte per iscritto.

Le comunicazioni scritte sono inviate all'ultimo indirizzo noto alla Pax Holding. Se un tale invio è senza esito, si può rinunciare all'invio di ulteriori comunicazioni fino a che è noto l'indirizzo del socio.

Articolo 29 – Modificazione dello Statuto

Le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati su una modificazione dello Statuto necessitano, per essere valide, del consenso della maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Articolo 30 – Scioglimento mediante liquidazione

Su uno scioglimento della Pax Holding mediante liquidazione decide la Collettività dei soci su proposta dell'Assemblea dei delegati. Una tale proposta richiede il consenso della maggioranza di due terzi dei delegati presenti. La decisione necessita, per essere valida, della maggioranza di due terzi dei voti emessi dai soci della Pax Holding.

Se viene decisa la liquidazione, l'Assemblea dei delegati deve nominare i liquidatori.

Il patrimonio che resta dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi non caduti in prescrizione è utilizzato come segue:

1. per il finanziamento di un piano sociale a favore del personale e dei pensionati del gruppo della Pax;
2. il rimanente è suddiviso in base al principio della buona fede fra i soci e le persone cui spettano diritti da contratti d'assicurazione, il cui caso assicurato è insorto nel giro di un anno prima della decisione di effettuare la liquidazione;
3. un eventuale resto è destinato a istituzioni che perseguono scopi di pubblica utilità.

Articolo 31 – Fusione e modifica della forma giuridica

Su una fusione o su una modifica della forma giuridica della Pax Holding decide l'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio d'amministrazione. La deliberazione necessita, per essere valida, della maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Articolo 32 – Testo vincolante

Lo Statuto è redatto in tedesco, francese e italiano. In caso di dubbio è vincolante la versione tedesca.

Articolo 33 – Entrata in vigore

Salvo decisione contraria, modifiche dello Statuto entrano immediatamente in vigore.

Pax Holding (società cooperativa)

Aeschenplatz 13, Casella postale, 4002 Basilea, telefono +41 61 277 66 66, Fax +41 61 277 64 56

info@pax.ch, www.pax.ch